



COMUNE DI GALZIGNANO TERME

Provincia di Padova

ORIGINALE

N. 14
del 29-04-2014

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale

Adunanza Ordinaria di Prima convocazione - seduta Pubblica

Oggetto:	ADOZIONE VARIANTE PARZIALE AL PIANO REGOLATORE GENERALE AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 4, LETT. D) DELLA L.R. 61/85 INERENTE DEFINIZIONE ALTEZZE/VOLUMETRIE EDIFICI.
-----------------	---

L'anno duemilaquattordici addì ventinove del mese di aprile alle ore 21:07, nella Residenza Municipale, per riunione di Consiglio. Eseguito l'appello risultano:

MASIN RICCARDO	P	DONA' ALESSANDRO	P
VILLAN LORIS	P	STURARO SOMMACAL NICOLA	P
LUNARDI PAMELA	P	BERTAZZO ANDREA	P
ROMAN RICCARDO	P	MENANDRO ANDREA	P

Presenti n. 8, Assenti n. 0

ASSESSORI ESTERNI

MILANI NICOLA	P
MIOLA STEFANO	P
BERTOLIN SILVIA	P

Assiste alla seduta la signora NORTI MARIALUISA Segretario

Il Signor ROMAN RICCARDO, in qualità di PRESIDENTE DEL CONSIGLIO, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e, previa designazione a scrutatori dei consiglieri

LUNARDI PAMELA
DONA' ALESSANDRO
BERTAZZO ANDREA

invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto sopraindicato, compreso nell'odierna adunanza

- Non più soggetta a controllo di legittimità da parte del Comitato Regionale di Controllo in quanto quest'ultimo Organo è stato soppresso dall'art. 4, comma 1, della L.R. 14 gennaio 2003, n. 3.
 Inviata copia al Difensore Civico su iniziativa (art. 134, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267)

Trasmessa al Difensore Civico di in data
Ricevuta dal Difensore civico di in data

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

(art.124, comma 1, D.Lgs. 18.08.2000, n. 267)

Il sottoscritto Responsabile del Servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale, visti gli atti d'ufficio, Visto lo statuto comunale;

ATTESTA

che la presente deliberazione è stata pubblicata, all'albo pretorio "on line", in data odierna, per rimanervi 15 giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1 della legge 18 giugno 2009, n. 69).

Dalla residenza comunale, li 29 - 5 MAG 2014

N° 186 Registro atti pubblicati

Il Responsabile del Servizio
Lionello Maro

PROPOSTA DI DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 09-04-2014 N. 16

Oggetto:	ADOZIONE VARIANTE PARZIALE AL PIANO REGOLATORE GENERALE AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 4, LETT. D) DELLA L.R. 61/85 INERENTE DEFINIZIONE ALTEZZE/VOLUMETRIE EDIFICI.
-----------------	---

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

PREMESSO CHE

□ Ai sensi di quanto disposto dall'art. 78, secondo comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267: *"GLI AMMINISTRATORI⁽¹⁾, DEVONO ASTENERSI DAL PRENDERE PARTE ALLA DISCUSSIONE ED ALLA VOTAZIONE DI DELIBERE RIGUARDANTI INTERESSI PROPRI O DI LORO PARENTI O AFFINI SINO AL QUARTO GRADO. L'OBBLIGO DI ASTENSIONE NON SI APPLICA AI PROVVEDIMENTI NORMATIVI O DI CARATTERE GENERALE, QUALI I PIANI URBANISTICI, SE NON NEI CASI IN CUI SUSSISTA UNA CORRELAZIONE IMMEDIATA E DIRETTA FRA IL CONTENUTO DELLA DELIBERAZIONE E SPECIFICI INTERESSI DELL'AMMINISTRATORE O DI PARENTI O AFFINI FINO AL QUARTO GRADO."*

□ Il Comune di Galzignano è dotato di Piano Regolatore Generale adottato con D.C.C. dal n. 63 al n. 76 del 04.07.97 e approvato con Deliberazione della Giunta Regionale n. 2484 del 28.07.2000. Successivamente, con nota n. 993 del 01.02.2001 l'Amministrazione Comunale ha richiesto la revisione parziale del parere regionale su alcuni aspetti legati soprattutto alla congruenza delle prescrizioni rispetto alle indicazioni del Piano Ambientale dei Colli Euganei, che ha portato alla definitiva determinazione circa il PRG a recepimento da parte della Regione con D.G.R. n. 1359 del 01.06.2001

□ All'atto di prima approvazione veniva rilevato nel parere della Commissione Tecnica Regionale allegato alla DGRV pubblicata sul B.U.R. n 75 del 22.08.2000 che la verifica del dimensionamento contenuta alla tavola 14 del PRG adottato non corrispondeva agli indirizzi e termini previsti dalla DGRV 2705/83 (grafie e simbologia unificate) dall'art. 22 della L.R. 61/85 sulla verifica del dimensionamento del PRG.

□ Con Delibera del Consiglio Comunale n. 76 del 30.11.2001, approvata con deliberazione di Consiglio Comunale n. 16 del 27.02.2002, è stata quindi introdotta una prima Variante Parziale ai sensi del 4° comma dell'articolo 50 della L.R. 61/85 per redazione della Tavola 14 - verifica del dimensionamento - secondo le specifiche previste dalla normativa vigente. In tale occasione è stata aggiornata la cartografia in scala 1:5000 della tavola 14 (precedentemente mancante) in base alla definitiva approvazione del PRG, tenendo quindi conto delle osservazioni accolte ed approvate e delle prescrizioni regionali, utilizzando come base cartografica la Carta Tecnica Regionale (C.T.R. volo 97) in formato numerico.

□ Il P.R.G. vigente risulta quindi adeguato alla L.R. 80/80 sia alla L.R. 24/85 ed ai rapporti di dimensionamento in forza della Variante richiamata esecutiva ai sensi di legge;

(¹) Articolo 77 - *Definizione di amministratore locale.*

1. La Repubblica tutela il diritto di ogni cittadino chiamato a ricoprire cariche pubbliche nelle amministrazioni degli enti locali ad espletare il mandato, disponendo del tempo, dei servizi e delle risorse necessari ed usufruendo di indennità e di rimborsi spese nei modi e nei limiti previsti dalla legge.

□ Con variante adottata con deliberazione di Consiglio Comunale n. 30 del 26.04.2002 è stata quindi introdotta una variante specifica relativa alla zonizzazione agricola, al fine anche di adeguare la materia alla normativa e alle previsioni del Piano Ambientale dei Colli Euganei; infatti la redazione dello strumento urbanistico era avvenuta anteriormente alla data di approvazione del Piano Ambientale dei Colli Euganei (Deliberazione di Consiglio Regionale n. 74 del 07.10.1998), mentre la stessa era intervenuta in fase istruttoria di approvazione regionale. Tale Variante è stata approvata con delibera di Giunta Regionale n. 592 del 05.03.2004.

In ordine alle proposte di modifica di cui all'art. 46 L.R. 61/85 il Consiglio Comunale nella seduta del 07/06/2004 ha controdedotto con provvedimento n. 31 ;

□ Con deliberazione di CC n. 7/2003 l'amministrazione comunale ha adottato una variante parziale al PRG ai sensi del comma 9 dell'art. 50 della L.R. 61/85 recependo le richieste dei cittadini ove compatibili con gli indirizzi programmatori del Comune di Galzignano Terme e con il Piano Ambientale dei Colli Euganei. Detta variante, a conclusione dell'iter procedurale e munita del parere favorevole del Dirigente Regionale per l'Urbanistica, è stata definitivamente approvata con DCC n. 72 del 06/11/2003;

□ Postume alla delibera di adozione di CC n. 7 del 12/03/2003, sono pervenute a questo Comune alcune richieste di cittadini finalizzate alla modificazione e ampliamento di alcune zone residenziali a margine di quelle esistenti con la possibilità di costruire ex novo edifici ad uso abitativo. Fra tali richieste sono state individuate quelle rientranti all'interno delle Zone di Urbanizzazione Controllata Z.U.C. di cui all'art. 16 delle Norme Tecniche del Piano Ambientale ed è stato di conseguenza incaricato il Dr. Mauro Costantini di Este di provvedere ad elaborare una Variante parziale al P.R.G.;

□ Con deliberazione di CC n. 84/2003 l'amministrazione comunale ha adottato una variante parziale al PRG ai sensi del comma 9 dell'art. 50 della L.R. 61/85 recependo le richieste dei cittadini ove compatibili con gli indirizzi programmatori del Comune di Galzignano Terme e con il Piano Ambientale dei Colli Euganei. Detta variante è attualmente in iter procedurale di istruttoria regionale;

□ Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 32 del 07.06.2004 è stata adottata variante parziale n. 1/2004 con le seguenti modifiche:

- revisione delle previsioni relative alle zone di completamento mediante traduzione di norme generali in previsioni puntuali (lotti liberi), con alcuni contenuti ritocchi delle relativa zonizzazione
- recupero della zona A1/6 precedentemente stralciata dal PRG a causa degli errori cartografici del Piano Ambientale
- nuova previsione dell'Ambito soggetto ad Intervento Codificato "Cingolina"
- adeguamento normativo.

□ Con deliberazione di Giunta Regionale n. 1300 del 26/05/2008 pubblicata sul BUR n. 52 in data 24/06/2008 la Regione Veneto ha approvato la variante di che trattasi, dandone piena efficacia;

CONSIDERATO che più volte da parte dell'ufficio Tecnico è stato evidenziato che:



□ all'atto di verificare la rispondenza delle altezze degli edifici e, di conseguenza, il rispetto della volumetria massima edificabile, si è posto il problema di valutare le soluzioni proposte rispetto all'impianto normativo dell'art. 6 del Regolamento edilizio, con particolare riguardo a situazioni che rappresentavano la conformazione del lotto non pianeggiante o a quota non coincidente con il marciapiede o la viabilità antistante.

□ Situazioni particolari possono dar luogo a edificazioni che non sempre trovano piena coerenza con le disposizioni dei combinati disposti nei punti 8-10 11 e 12 del suddetto art. 6, proprio per la presenza di casistiche non contemplate nell'articolato sopracitato.

□ l'applicazione letterale della norma consente di realizzare un edificio che, se rispettoso della norma **prima dell'intervento** può, con accorgimenti di scavo eseguiti dopo la realizzazione dell'edificio e lungo il perimetro dello stesso, dar luogo ad una volumetria sostanzialmente diversa rispetto all'impianto iniziale e, conseguentemente sensibilmente aumentata rispetto all'andamento del suolo allo stato iniziale, prima dell'intervento.

VALUTATO, per le motivazioni sopra esposte e per pervenire ad una migliore lettura ed applicazione della norma, di procedere all'adozione di una variante parziale al P.R.G. ai sensi dell'art. 50, comma 4, lett. 1) della L.R. 27 giugno 1985, n. 61;

CONSIDERATO e DATO ATTO che le precisazioni oggetto di variante, si configurano come dettaglio applicativo al Regolamento Edilizio di cui alla lett. 1) del comma 4° dell'art.50 della L.R. 61/85, senza che con ciò vengano alterati gli indici di edificabilità, le definizioni e le modalità di calcolo degli indici e dei parametri urbanistici, nonché delle destinazioni d'uso e delle modalità di attuazione, in osservanza al disposto della L.R. sopracitata e della Circolare 28/06/1998 n. 6 approvata con DGRV 2357 del 22/06/1998;

DATO ATTO che la variante parziale al P.R.G. viene adottata ai sensi dell'art. 50 comma 4° lettera 1) della L.R. n. 61/85,

VISTO l'art. 50, comma 6, ultimo periodo, della L. R. 27.06.1985, n. 61, e successive modificazioni, dove stabilisce che nei venti giorni successivi all'ultimo di pubblicazione, chiunque può presentare osservazioni alla variante adottata;

VISTO l'art. 50, comma 7, della L. R. 27.06.1985, n. 61 e successive modificazioni dove prevede che il Consiglio Comunale, entro i trenta giorni successivi al termine per la presentazione delle osservazioni, approvi la variante apportando, se del caso, le modifiche conseguenti all'accoglimento delle osservazioni pertinenti;

DATO ATTO che allo stato attuale non è ancora stato approvato il P.A.T. per cui è possibile procedere con la Variante parziale di cui trattasi ai sensi dell'art. 48, comma 1bis, della L.R. n. 11/2004;

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000;

VISTO l'art. 42 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 circa le competenze del Consiglio Comunale;

SI PROPONE

- 1) Di adottare, ai sensi dell'art. 50, comma 4, lett. 1) della legge regionale n. 61/85, la variante parziale al P.R.G. vigente, come di seguito specificato:

il punto 8) dell'art. 6 del Regolamento Edilizio viene integralmente sostituito dal seguente:

Altezza delle fronti

E' l'altezza visivamente percepibile del fabbricato, misurata dalla quota zero, come definita dal successivo punto 12), o dalla nuova quota del terreno in caso di sbancamento attorno a tutto o parte dell'edificio, alla quota di grondaia o, se presenti, alla quota superiore di elementi di parapetto, bordo o fregio.

L'altezza delle fronti deve essere valutata per ciascun fronte dell'edificio.

Sono esclusi dalla valutazione gli elementi architettonici sporgenti sopra la linea di grondaia quali valii tecnologici, vani extracorsa per ascensori, vani scala, abbaini, purché non sviluppantesi per lunghezze superiori a 1/5 della lunghezza del fronte considerato, in caso contrario tali elementi saranno considerati al fine dell'altezza.

Sono esclusi inoltre, nella valutazione dell'altezza, i timpani per edifici con coperture, totali o parziali a due falde, mentre per copertura ad un'unica falda si considera l'altezza maggiore della falda.

L'altezza delle fronti dovrà essere definita progettualmente per consentire rapporti e relazioni con le preesistenze e ad essa vanno riferiti i limiti di altezza massima riportati alle Norme Tecniche di Attuazione e a i repertori Normativi.

il punto 10) dell'art. 6 del Regolamento Edilizio viene integralmente sostituito dal seguente:

Altezza del fabbricato

È la differenza tra la quota dell'intradosso del solaio dell'ultimo piano abitabile dell'edificio e la quota zero, come definita al successivo punto 12), e al netto di quanto stabilito all'art. 60.

Nel caso di solaio inclinato si considera la quota media dell'intradosso dello stesso e nel caso di solaio con travature a vista la quota dell'intradosso va misurata sottotavola.

In ogni caso l'altezza del fabbricato deve essere valutata per ogni fronte dell'edificio assumendo, in caso di terreno inclinato, la quota media del profilo del terreno indisturbato (prima dell'intervento).

Nella valutazione dell'altezza del fabbricato non sono considerati gli elementi di misurazione convenzionale come indicati nel successivo art. 7.


L'altezza visivamente percepibile del fabbricato, misurata dalla quota zero, come definita dal successivo punto 12), o dalla nuova quota del terreno in caso di sbancamento attorno a tutto o parte dell'edificio, alla quota di grondaia o, se presenti, alla quota superiore di elementi di parapetto, bordo o fregio.

L'altezza delle fronti deve essere valutata per ciascun fronte dell'edificio.

Metodi di misurazione:



- su terreno orizzontale*: la quota di riferimento è quella naturale del terreno;
- su terreno inclinato* la quota di riferimento è la media delle quote naturali del terreno interessato dall'edificio.
- su terreno inclinato qualora le opere di sbancamento configurino un nuovo profilo del terreno*: si assume la quota del terreno ad opere compiute, piano od inclinato come ai punti precedenti. S'intende nuovo profilo del terreno il caso in cui le opere di sistemazione interessino un'area pari al sedime dell'edificio, compresa la superficie ad esso adiacente su tutti i lati, per un'estensione dalla sagoma pari ad almeno ml 1,50



il punto 12) dell'art. 6 del Regolamento Edilizio viene integralmente sostituito dal seguente:

QUOTA ZERO

Corrisponde alla quota del marciapiede esistente e di progetto della viabilità circostante pubblica o di uso pubblico.

Quando detta viabilità si trovi ad una quota inferiore o superiore a quella del terreno interessato dall'intervento, la quota zero corrisponde alla quota media, rilevata topograficamente, del piano di campagna corrispondente al sedime del fabbricato.

Nel caso di nuova costruzione, prima dell'inizio dei lavori, personale dell'ufficio tecnico comunale provvederà a stabilire "in situ" la quota zero, come sopra definita, e a materializzare caposaldo inamovibile al quale riferire tutte le quote altimetriche dello stato di fatto e di progetto indicate negli elaborati grafici allegati al permesso di costruire.-

- 2) Di demandare al responsabile del settore tecnico del Comune di Galzignano Terme ogni adempimento conseguente alla presente adozione secondo quanto stabilito dal comma 6 e seguenti dell'art. 50 L.R. n. 61/85;

PARERI DI COMPETENZA

Premesso che la proposta di deliberazione di Consiglio Comunale in ordine all'oggetto in delibera, ha conseguito i pareri di competenza secondo quanto prescritto dagli artt. 49 e 147 bis del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 nelle seguenti risultanze:

PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Esaminata la proposta di deliberazione in oggetto indicata, per quanto disposto dall' art. 49 e dall'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 in ordine alla regolarità tecnica e correttezza amministrativa nel rispetto delle norme vigenti, il sottoscritto Responsabile del servizio interessato esprime parere:

Favorevole

Lì 18-04-2014



Il Responsabile del servizio
FRANCESCETTI MAURIZIO



PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Esaminata la presente proposta di deliberazione, rilascia:

- il parere Favorevole di regolarità contabile e della copertura finanziaria ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n° 267/2000;
- l'attestazione di aver accertato preventivamente ai sensi delle normative relative alla tempestività dei pagamenti della Pubblica Amministrazione e del patto di stabilità che il programma dei seguenti pagamenti è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica.

Esprime ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n° 267/2000, parere Favorevole in ordine alla regolarità contabile, avendo riscontrato, inoltre che il presente atto non ha incidenza nel Bilancio.

Lì 18-04-2014



Il Responsabile del servizio
Lionello Marco



IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione così come sopra esposta;

VISTI i pareri dei responsabili del servizio interessato e del responsabile di ragioneria, conseguiti secondo quanto prescritto dall'art. 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Il Presidente cede la parola all' Assessore esterno Miola Stefano, il quale passa all'illustrazione del presente punto all'ordine del giorno, con lettura delle parti ritenute dallo stesso più significative, e propone al Consiglio Comunale una modifica della proposta del punto 10) dell'art. 6 del Regolamento Edilizio relativa all'altezza del fabbricato, in quanto trattasi di un refuso di un articolo, ridondante, per cui vengono tolti gli ultimi tre paragrafi fino al disegno.

Il Consigliere Bertazzo Andrea della Lista Vivere Galzignano valuta la proposta come una miglioria. Ritene che l'Ufficio tecnico comunale che lavora da anni ed ha modo di verificare le difficoltà applicative, doveva segnalare tempo prima il problema e fa fatica a capire perchè ci sia voluto così tanto tempo per esplicitare e definire meglio il Regolamento.

Il Presidente comunica che non è così, in realtà è già stato fatto, il problema è che bisogna evolvere il regolamento alle fantasie di chi lo applica. Assicura che uno dei primi provvedimenti adottati da Sindaco fu quello di intervenire sull'altezza degli edifici perchè succedeva anche allora che due edifici di pari altezza pari a 6 m uno era più alto dell'altro, non riusciva a capire il perchè, e allora si è dovuto regolamentare. Ora bisogna intervenire nuovamente adeguando il Regolamento.

Il Consigliere Donà Alessandro della Lista Uniti per Galzignano Terme saluta positivamente questa proposta di deliberazione. Ritene di aggiungere alcune cose a quelle che ha esposto l'Assessore Miola. In questo caso quando parliamo di edilizia dobbiamo partire da un presupposto fondamentale che purtroppo ci piaccia o no l'interesse del privato è contrastante con l'interesse della comunità e collettività, laddove l'interesse della collettività è quello di tutelare il nostro territorio di renderlo piacevole dal punto di vista dell'impatto edilizio ambientale anche perchè siamo all'interno di territorio molto delicato in quanto territorio di un Parco regionale. Però è pur vero che consolidata giurisprudenza in sede nazionale emanata da tutti i tribunali amministrativi di primo e secondo grado quali Tar e Consiglio di Stato e Procure delle Repubbliche invoca una certa prudenza nel dare dei giudizi tecnici su questi argomenti, si è a rischio quando si scrive una norma perchè c'è sempre qualcuno che riesce a dimostrare che è interpretabile in maniera diversa, quindi la difficoltà nel muoversi in questo campo. Qui gli uffici tecnici sono messi sotto forte pressione da chi opera nel settore dell'edilizia, perchè leggi la norma, trovi sempre il pertugio per riuscire a interpretarla in maniera diversa e troverai sempre un tribunale che ti da ragione o torto, non siamo in un campo di certezza assoluta, quello che vogliamo fare, è mitigare, mandare un messaggio chiaro non sotto l'aspetto normativo, ma più a livello di messaggio rivolto alla cittadinanza ed ai tecnici che lavorano nell'essere prudenti nell'utilizzare il nostro territorio. Richiama poi i casi di esclusione dalla valutazione relativi al punto 8) dell'art. 6 del Regolamento edilizio.

Il Consigliere Bertazzo Andrea chiede in merito ai timpani che non vengono conteggiati come altezza del fabbricato.

Il Consigliere Donà spiega tecnicamente all'assemblea la questione altezza ed i motivi di esclusione dal conteggio. Spiega inoltre il conteggio del volume del fabbricato.

Non essendovi da registrare alcun ulteriore intervento significativo, il Presidente passa alla votazione della proposta di deliberazione di cui al presente punto all'ordine del giorno con la modifica essendo una ripetizione fuori contesto, di stralciare dal dispositivo del **punto 1) relativamente al punto 10) dell'art. 6 del Regolamento Edilizio**, il testo dalle parole "*L'altezza visivamente percepibile*"..... fino alle parole "*dalla sagoma pari ad almeno ml 1,50 compresa la figura*" e si ottiene il seguente risultato:

Con voti favorevoli n. 06;
voti contrari n. zero;
voti astenuti n. 02 (Bertazzo Andrea, Menandro Andrea),
espressi dai nr. 8 (otto) consiglieri presenti e votanti

DELIBERA

Di far propria la proposta di deliberazione suesposta, nella sua formulazione, con la modifica di stralciare dal dispositivo del **punto 1) relativamente al punto 10) dell'art. 6 del Regolamento Edilizio** il testo dalle parole "*L'altezza visivamente percepibile*"..... fino alle parole "*dalla sagoma pari ad almeno ml 1,50 compresa la figura*".

SUCCESSIVAMENTE con apposita e separata votazione che si ottiene il seguente risultato:

Con voti favorevoli n. 06;
voti contrari n. zero;
voti astenuti n. 02 (Bertazzo Andrea, Menandro Andrea),
espressi dai nr. 8 (otto) consiglieri presenti e votanti

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione urgente e conseguentemente immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art. 134, quarto comma, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto

Il Presidente
ROMAN RICCARDO



Il Segretario
NORTI-MARIALUISA

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
(art.134, comma 3, D.Lgs. 18.08.2000, n. 267)

Si certifica che la presente deliberazione non soggetta al controllo preventivo di legittimità, è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio del Comune senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa in data **16 MAG 2014**.....
E' DIVENUTA ESECUTIVA ai sensi del 3° comma dell'articolo 134 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, dalla data sottoindicata.

Li **23 MAG 2014**



IL RESPONSABILE SETTORE SEGRETERIA
Rag. Marco Lionello

Il Difensore Civico di con sua nota n. in data ha chiesto la produzione di chiarimenti e/o elementi integrativi di giudizio.

Li

IL RESPONSABILE SETTORE SEGRETERIA
Rag. Marco Lionello

Chiarimenti del Comune forniti con nota n. del (oppure con deliberazione di Consiglio/Giunta n. del).

Ricevuta dal Difensore Civico di al n. in data

IL RESPONSABILE SETTORE SEGRETERIA
Rag. Marco Lionello

Che nei suoi confronti il con nota n. del ha riscontrato vizi di legittimità, per cui la presente deliberazione con atto del Consiglio Comunale n. in data è stata (revocata, autoannullata, ecc..)

IL RESPONSABILE SETTORE SEGRETERIA
Rag. Marco Lionello